COMMISSIONE V

BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

8.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 LUGLIO 1988

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GEROLAMO PELLICANÒ**

INDICE

PAG.

Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Provvedimenti organici per la Calabria (2052);

Tassone ed altri: Interventi per lo sviluppo della regione Calabria (1366) 3

Pellicanò Gerolamo, *Presidente* 3, 19, 24

Battaglia Pietro, *Relatore* 3, 23, 24

Cerutti Giuseppe 23

De Julio Sergio 24

Garavini Andrea Sergio 22, 24

Mancini Giacomo 22

Nucci Mauro Anna Maria 23

Pujia Carmelo, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 24

Valensise Raffaele 21

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,40.

MAURIZIO NOCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti organici per la Calabria (2052); e della proposta di legge Tassone ed altri: Interventi per lo sviluppo della regione Calabria (1366).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Provvedimenti organici per la Calabria »; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Tassone ed altri: « Interventi per lo sviluppo della regione Calabria ».

Ricordo che nella seduta del 9 marzo 1988, dopo lo svolgimento della discussione sulle linee generali, si era deliberata la costituzione di un Comitato ristretto per la redazione di un testo unificato.

Prego il relatore di voler riferire alla Commissione sui lavori del Comitato stesso.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Il Comitato ristretto, prima di iniziare i suoi lavori, ha svolto alcune audizioni, nel corso delle quali sono stati ascoltati, tra gli altri, rappresentanti di enti statali, associazioni, istituzioni elettive, al fine di avere un quadro completo della situazione nel momento in cui si affrontava l'articolato del provvedimento per lo sviluppo della Calabria predisposto dal Governo.

Il lavoro del Comitato ristretto è risultato intenso; sono stati presentati oltre cento emendamenti, esaminati uno per uno, giungendo così alla formulazione concordata del testo oggi all'esame della Commissione. A quest'ultimo sono state apportate alcune correzioni, che desidero segnalare ai colleghi.

Al secondo comma dell'articolo 1 viene cancellato il riferimento al Parlamento per la presentazione del primo programma annuale, mentre, per quanto riguarda il rendiconto finanziario dell'anno precedente le parole « è presentato » sono sostituite dalle parole « la regione presenta al ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Parlamento ».

Al primo comma dell'articolo 3 l'espressione « iscritti negli elenchi di cui al decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442 » è sostituita con le parole « di cui al comma 1 dell'articolo 4 ».

Al secondo comma dell'articolo 6, il contributo concesso al Parco nazionale della Calabria è stato incrementato e definito nella misura di 5, 10 e 15 miliardi rispettivamente per il 1988, il 1989 e il 1990.

All'ultimo comma dell'articolo 9 l'espressione « qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 3 » deve essere corretta con le parole « qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2 », essendo stato soppresso un comma.

La formulazione dell'articolo 10, secondo comma, contiene erroneamente la ripetizione di un periodo dalle parole « a partire » alle parole « del tratto Battipaglia-Reggio Calabria ».

In seguito all'approvazione di un emendamento presentato dall'onorevole De Julio, dopo il terzo comma dell'articolo 12 deve essere inserito un comma 3-*bis*. Segnalo per precisione la presenza al quinto comma di un errore materiale: al consorzio viene attribuita la somma di lire 39 miliardi, anziché 390.

Il titolo dell'articolo 13 non comprende più il riferimento all'Istituto superiore dei trasporti, per cui risulterà analogo a quello presente nel disegno di legge: « (Università e Scuola superiore della pubblica amministrazione) ».

Il quarto comma dell'articolo 17 dovrà costituire un articolo a sé stante, essendo il suo contenuto completamente estraneo; si dovrà pertanto inserire nel testo un articolo 17-*bis*.

A conclusione dei nostri lavori, mi farò carico di variare la formulazione dell'articolo 22, che attualmente riproduce il testo del disegno di legge. Si consideri, infatti, che il Senato non ha ancora approvato il decreto su Napoli, nel quale trova spazio un intervento speciale per Reggio Calabria che, praticamente, grava per 300 miliardi sull'impegno complessivo previsto dal provvedimento all'ordine del giorno.

Do lettura dell'intero testo elaborato dal Comitato ristretto:

CAPO I.

INTERVENTI IDROGEOLOGICI, FORESTALI ED INFRASTRUTTURALI

ART. 1.

(Piano organico di tutela idrogeologica di risanamento e valorizzazione forestale e ambientale).

1. La regione Calabria è autorizzata a predisporre entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e a realizzare un piano generale tecnico, economico e finanziario di interventi, coordinato con progetti regionali e con altri interventi statali e comunitari, da attuare con programmi annuali esecutivi nel periodo di nove anni a decorrere dal 1988 e finalizzato allo sviluppo economico, alla conservazione e valorizzazione delle risorse naturali, con particolare riguardo alle zone interne, mediante l'esecuzione di interventi mirati a realizzare:

a) la tutela dell'ambiente naturale e conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale;

b) la salvaguardia, anche in senso qualitativo, e la regolamentazione dell'ambiente idrico nonché il migliore assetto idrogeologico, dei bacini idrografici e delle falde acquifere in funzione della destinazione d'uso del territorio;

c) il consolidamento e il trasferimento degli abitati soggetti a fenomeni di dissesto idrogeologico e l'adeguamento antisismico di quelli individuati totalmente o parzialmente ad alto rischio;

d) l'incremento e la manutenzione del patrimonio forestale e la razionale compatibile utilizzazione del medesimo;

e) il miglioramento e la trasformazione agro-zootecnica, la tutela, la valorizzazione e il risanamento ambientale, la prevenzione e la lotta contro gli incendi e la valorizzazione turistica.

2. Il piano generale ed i programmi annuali esecutivi, ivi compresi quelli indicati al comma 1 dell'articolo 2, sono approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'ambiente. La regione presenta al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno il primo programma annuale contestualmente al piano generale ed i successivi entro il 30 giugno di ciascuno anno. Entro la stessa data la regione presenta al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzo-

giorno e al Parlamento il rendiconto finanziario relativo all'anno precedente, corredato da una dettagliata relazione sui risultati conseguiti.

3. I programmi annuali esecutivi articolano gli interventi specifici, individuano i soggetti preposti alla loro attuazione, ne determinano le modalità ed i costi e stabiliscono i criteri di esecuzione, in relazione anche ad un contigente massimo di giornate lavorative da impiegare, nonché le varie fonti di finanziamento da utilizzare, destinando alle spese di investimento le economie determinatesi in conseguenza della progressiva diminuzione del numero degli operai idraulico-forestali iscritti negli elenchi di cui al decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442.

4. Per la redazione del piano generale tecnico economico e finanziario e dei programmi annuali, nonché dei piani di bacino e dei progetti esecutivi, la regione può avvalersi, anche mediante convenzioni, del Corpo forestale dello Stato, degli uffici di altre amministrazioni pubbliche, dei consorzi di bonifica, degli enti pubblici, degli istituti universitari della Calabria, di società private a partecipazione statale specializzate in materia, nonché di liberi professionisti.

5. Le spese per la redazione del piano e dei programmi sono a carico del contributo di cui all'articolo 5.

6. In caso di mancata presentazione, da parte della regione, del piano generale e dei programmi nei termini indicati, alla predisposizione degli stessi provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno avvalendosi del Dipartimento per il Mezzogiorno, previo concerto con il Ministro dell'ambiente.

7. Gli interventi di cui al presente articolo sono integrativi rispetto a quelli ordinari e straordinari previsti da altre leggi secondo gli indirizzi della programmazione economica nazionale.

8. Sono fatte salve le competenze del Ministero dei lavori pubblici in materia di opere idrauliche nei bacini a carattere interregionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1977, n. 354.

ART. 2.

(Coordinamento e gestione degli interventi).

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla lettera *d)*, comma 1, dell'articolo 1 con particolare riguardo alla integrazione tra patrimonio forestale e sua razionale utilizzazione produttiva, la regione redige, sentiti gli enti locali interessati, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più programmi di tutela e valorizzazione, anche economica, dei territori, corredati della documentazione cartografica ed analitica delle consistenze produttive, che individuano le caratteristiche e l'efficacia delle coperture vegetali, gli obiettivi riproduttivi e di utilizzazione industriale, i mezzi finanziari occorrenti e gli strumenti attuativi e gestionali in maniera permanente.

2. La regione, con propria legge, costituisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la struttura istituzionale per il coordinamento generale e degli interventi forestali, di conservazione, di gestione e di valorizzazione, anche economica e produttiva, del patrimonio boschivo regionale, utilizzando e qualificando il personale che attualmente opera nel settore forestale.

ART. 3.

(Attuazione degli interventi).

1. Gli interventi indicati alle lettere *a)* *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 1 e quelli riguardanti manufatti in terra e materia vegetale interessanti la stabilità delle pendici, gli interventi nei corsi d'acqua delle parti più alte dei bacini, non eseguibili a misura, nonché le opere civili di limitata entità strettamente complementari alla esecuzione ed alla gestione

delle attività di cui alle stesse lettere *a)*, *d)* ed *e)*, sono eseguiti in economia per amministrazione diretta mediante l'impiego degli operai idraulico-forestali di cui al comma 1 dell'articolo 4.

2. I lavori riguardanti gli interventi e le opere non indicati dal comma 1 sono affidati, mediante licitazione privata, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, alla legge 13 settembre 1982, n. 646, al decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, alla legge 23 dicembre 1982, n. 936, ed alla legge 2 febbraio 1973, n. 14, come da ultimo modificata dalla legge 17 febbraio 1987, n. 80. Le imprese affidatarie dei lavori debbono prioritariamente far ricorso agli operai iscritti negli elenchi indicati al comma 1 del presente articolo ed in questo caso, ad esaurimento dei lavori stessi, tali operai sono reintegrati nei medesimi elenchi.

3. Ai fini delle espropriazioni e delle occupazioni dei terreni occorrenti, le opere di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili ai sensi della legislazione vigente. Per le occupazioni necessarie di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 1 e per le eventuali acquisizioni od espropriazioni si applicano le norme del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni e del relativo regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, e successive modificazioni.

ART. 4.

(Operai idraulico-forestali).

1. Gli operai idraulico-forestali sono esclusivamente quelli indicati nel decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, che hanno prestato servizio sino all'anno 1983 e che alla data di entrata in vigore della presente legge sono indicati numericamente e nominativamente negli appositi elenchi depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Gli operai di cui al comma 1 sono utilizzati per i lavori da eseguire nell'ambito del bacino idrografico in cui è compreso il comune di residenza e in quelli ad esso contigui.

3. Il contratto di lavoro degli operai idraulico-forestali a tempo determinato di cui al decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, può avere durata superiore al numero delle giornate prestate nell'anno precedente, e comunque non superiore a 180, purché non venga superato il numero complessivo di giornate lavorate nel 1983 dagli operai idraulico-forestali a tempo determinato.

4. Ai lavoratori a tempo indeterminato di cui al comma 1 che nel corso dell'anno, per ragioni connesse con eventi meteorologici o per necessità di organizzazione degli interventi o della tipologia dei lavori, non possono essere utilizzati per più di 180 giornate lavorative, è corrisposto, per un periodo massimo di 90 giorni, il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni. In tale periodo i lavoratori stessi possono essere utilizzati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, come modificato dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41. La loro utilizzazione, anche in deroga alle disposizioni vigenti, è disposta dai comuni di residenza, ferma restando a carico dei comuni la differenza fra il salario dovuto per intero e quello previsto per i lavoratori in cassa integrazione guadagni.

5. Per provvedere alla corresponsione del trattamento di cui al comma 4 è istituita una apposita evidenza contabile, presso la cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole.

6. Ai lavoratori ed alle lavoratrici idraulico-forestali dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,

da amministrazioni ed enti regionali, che abbiano maturato quindici annualità di contribuzione utile agli effetti pensionistici e che abbiano compiuto 55 anni di età, se uomini, e 50, se donne, spetta, a domanda da presentare entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con decorrenza dal mese successivo a quello della risoluzione del rapporto, il trattamento di pensione sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso fra la data di risoluzione del rapporto e quella di compimento del sessantesimo anno, se uomini, e del cinquantacinquesimo, se donne. Ai predetti lavoratori si applicano le disposizioni di cui ai commi sesto e settimo dell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

7. Ai lavoratori a tempo determinato iscritti negli elenchi di cui al decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, che rinuncino, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla iscrizione in detti elenchi, è corrisposta una indennità compensativa pari a due volte il monte-salari, comprensiva di indennità aggiuntiva, percepito nella misura più alta in uno dei due ultimi anni di prestazione. Ai medesimi lavoratori, ricorrendo le condizioni, si applica il comma 6.

8. La Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per il fondo medesimo, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese. Per gli operai a tempo determinato l'importo è stabilito tenendo conto del numero medio annuo delle giornate lavorate negli ultimi cinque anni. I contributi versati dalla Cassa per l'integrazione dei salari vengono iscritti nella evidenza contabile di cui al comma 5.

9. La Cassa per l'integrazione dei salari verserà annualmente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti un ammontare pari al numero delle mensilità di pensione, esclusa la tredicesima mensilità, anticipatamente corrisposta fino al raggiungimento della normale età pensionabile. Le somme occorrenti vengono iscritte nell'apposita evidenza contabile di cui al comma 5.

10. Nel caso di accertato investimento della indennità compensativa, di cui al comma 7, in attività economiche individuali agevolate dalla presente legge o dalla legislazione regionale, la domanda di agevolazione assume carattere prioritario rispetto alle concorrenti; nei limiti consentiti dalle norme attuative saranno inoltre accordate le misure massime di agevolazione.

11. Gli oneri relativi a quanto stabilito nei precedenti commi sono a carico del contributo di cui all'articolo 5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a prelevare gli importi relativi ai trattamenti di integrazione salariale e ai prepensionamenti, nonché quelli degli eventuali conguagli, dallo stanziamento annuale iscritto ai sensi del predetto articolo, ai fini del versamento degli stessi a favore della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole, nell'ambito dell'apposita evidenza contabile di cui al comma 5.

ART. 5.

(Norme finanziarie per il piano di interventi idrogeologici e forestali).

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dai precedenti articoli è concesso alla regione Calabria un contributo speciale di 3.486 miliardi di lire, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il periodo dal 1988 al 1996. Il contributo viene iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 397 miliardi per il 1988, di lire 402 miliardi per il 1989, di lire 407 miliardi per il 1990 e di lire 2.280 miliardi per gli anni successivi.

2. In attesa del perfezionamento degli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, alla regione Calabria è comunque corrisposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la somma di lire 200 miliardi, a valere sul contributo annuale relativo all'anno 1988, per la continuazione delle attività previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664.

ART. 6.

(Completamento di opere).

1. È concesso alla regione Calabria, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, un contributo speciale di lire 40 miliardi per completare il trasferimento dei centri abitati dei comuni di Cardinale, Centrache, Fabrizia, Nardodipace, San Lorenzo Bellizzi, Carpeto, Careri e Roghudi, distrutti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973. Il relativo importo è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988.

2. A valere sui fondi della legge 1° marzo 1986, n. 64, è concesso al Parco nazionale della Calabria, istituito con legge 2 aprile 1968, n. 503, un contributo di lire 5 miliardi per il 1988, 10 miliardi per il 1989 e 15 miliardi per il 1990 per opere di salvaguardia, valorizzazione e fruizione delle aree costituenti il parco. Il piano di utilizzazione è approvato dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro dell'agricoltura e foreste, e d'intesa con la Regione Calabria. L'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 503, istitutiva del Parco nazionale della Calabria è sostituito dal seguente: « È istituito un Ente autonomo del Parco nazionale della Calabria con personalità giuridica di diritto pubblico. L'Ente, istituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'ambiente, è sottoposto alle direttive e alla vigilanza del Ministro dell'ambiente, ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 249. Sono organi dell'Ente: *a)* il Presidente, il consiglio direttivo, il consiglio scientifico, il collegio dei revisori dei conti. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti il Presidente della Giunta Regionale e i Presidenti delle Giunte provinciali di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, tra persone che si siano particolarmente distinte nell'attività scientifica o in quella promozionale per la salvaguardia dell'ambiente. Il Consiglio direttivo è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente ed è formato dal Presidente e dai seguenti componenti:

a) due rappresentanti scelti dal Consiglio regionale di cui uno espresso dalla minoranza;

b) un rappresentante dell'ANCI, uno dell UNCEM e uno dell'UPI scelti tra i componenti dei consigli dei comuni delle comunità montane e delle tre province interessate;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni che operano nel settore della tutela ambientale e che siano maggiormente rappresentative a livello nazionale, scelti dal Ministro dell'ambiente fra rose di nomi preparati dalle organizzazioni stesse;

d) un rappresentante dell'amministrazione centrale dello Stato scelto dal Ministro dell'ambiente.

Il Consiglio scientifico è composto da sette studiosi di discipline interessanti le finalità istituzionali del parco, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente in considerazione della loro qualifica e sperimentata competenza scientifica e scelti tra rose di nomi proposte dal Consiglio universitario nazionale, dal Consiglio nazionale delle ricerche, dall'Accademia dei lincei. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente ed è composto da tre membri effettivi designati dal presidente della Corte dei conti, dal Ministro del tesoro e dal presidente della regione, e da due

membri supplenti designati dal presidente della Corte dei conti e dal Ministro del tesoro.

3. Sono abrogate le norme limitative della superficie del parco contenute nei commi 5 e 6 dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1986, n. 503. La regione è autorizzata, sentiti gli Enti locali interessati, a definire entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il piano territoriale e una nuova superficie del parco, ampliando quella esistente nelle zone attualmente escluse delle tre province.

4. Per l'individuazione dei comuni che hanno necessità di opere di consolidamento o di trasferimento ai sensi della lettera *c)* dell'articolo 1, si fa riferimento, oltre a quelli indicati nel presente articolo, agli elenchi compilati ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 marzo 1968, n. 437.

CAPO II

INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE.

ART. 7.

(Incentivi alle attività produttive).

1. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle nuove iniziative produttive ubicate nella regione compatibili con l'ambiente. Tali nuove iniziative devono in particolare riguardare i settori manifatturieri, in primo luogo, nuove produzioni ad alto contenuto tecnologico, estrattivo, forestale, della ricerca scientifica applicata, dell'informatica, delle telecomunicazioni e radiotelecomunicazioni e quello delle biotecnologie nei comparti agro-alimentare, forestale e farmaceutico e dei prodotti derivanti dalla prima trasformazione dei prodotti agricoli, forestali e zootecnici. Esse riguardano altresì allevamenti zootecnici ed ittici su scala industriale, la produzione di energia elettrica nei limiti della potenza di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, come da ultimo modificata dalla legge 7 agosto 1982, n. 526, le imprese che realizzano interporti, centri tecnologici di servizi, centri commerciali per stoccaggio, conservazione, preparazione e confezionamento di materie prime, merci semilavorate e prodotti finiti, con esclusione di esercizi di vendita diretta al pubblico, e riguardano comunque tutte le attività produttive, ammissibili alle agevolazioni finanziarie della legge 1° marzo 1986, n. 64, di cui alla delibera CIPI (Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale) del 16 luglio 1986 ed eventuali successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni riguardanti l'esclusione o la sospensione dell'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie disposte dal CIPI con la citata delibera del 16 luglio 1986 e successive eventuali integrazioni e modificazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle iniziative sostitutive realizzate per attuare il reimpiego di personale di stabilimenti inattivi, nonché alle iniziative di ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riconversione di stabilimenti industriali, nei settori indicati nel comma 1, già esistenti nella regione.

3. Ai fini della determinazione del contributo in conto capitale previsto dall'articolo 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come modificato dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, relativamente alle iniziative la cui domanda sia presentata entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli scaglioni di investimento sono così modificati:

a) fino a 40 miliardi: 75 per cento delle spese per investimenti comprese le scorte del limite del 40 per cento degli investimenti fissi;

b) per la quota eccedente i 40 miliardi: 25 per cento.

4. Il contributo è cumulabile con il finanziamento agevolato di cui all'articolo 63 del citato testo unico della legge sugli interventi nel Mezzogiorno n. 218 del 1978, fino al limite del 75 per cento delle spese per investimento. Il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, sui finanziamenti agevolati è fissato nella misura del 36 per cento del tasso di riferimento.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili con gli incentivi previsti da altre norme nazionali e comunitarie, nel limite massimo del 75 per cento delle spese previste per la realizzazione del programma di investimenti.

6. Tra le spese ammissibili alle agevolazioni sono comprese oltre a quelle previste dal comma 6 dell'articolo 9 della citata legge n. 64 del 1986 anche quelle relative all'acquisto di servizi informatici, telematici e di programmi per l'elaborazione elettronica di dati, purché adeguate e connesse ai cicli produttivi, incluse le spese di progettazione, ricerca, *marketing*, formazione e riqualificazione del personale.

7. Per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie si applicano le disposizioni vigenti in materia di incentivi finanziari di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno n. 218 del 1978 e alla legge n. 64 del 1986, ivi compresa l'anticipazione del 50 per cento del contributo prevista dal comma 12 dell'articolo 9 della stessa legge n. 64 del 1986. Una ulteriore anticipazione del contributo pari al 50 per cento del residuo, previa presentazione di idonea fidejussione, può essere concessa su richiesta dell'imprenditore, qualora questi dimostri di aver effettuato spese pari al 50 per cento dell'intero investimento.

8. Le domande di concessione dei maggiori benefici previsti dal presente articolo debbono essere corredate da una relazione sulla compatibilità ambientale.

9. Ai fini dell'istruttoria delle richieste di solo contributo in conto capitale, l'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno stipula apposita convenzione con uno o più istituti di credito; ugualmente sulla base di apposite convenzioni vengono regolati i rapporti tra agenzia e società di *leasing*, ai fini dell'applicazione della locazione finanziaria agevolata di cui all'articolo 83 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, n. 218 del 1978.

10. Le imprese decadono dal diritto ai benefici previsti nei precedenti commi ove non abbiano ultimato la realizzazione degli impianti ed avviato le attività previste entro il termine di tre anni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

11. Alle imprese industriali di piccole e medie dimensioni, alle imprese artigiane, agricole e turistiche ed ai consorzi di bonifica operanti nella regione è concessa la riduzione del 25 per cento del costo sostenuto per le spese relative ai consumi di energia elettrica per forza motrice. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 45 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in ragione di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità.

12. A favore delle imprese ubicate in Calabria e in Sicilia si applicano, per il triennio successivo alla entrata in vigore della presente legge, le facilitazioni sulle tariffe di trasporto previste dall'articolo 17, commi 11 e 12, della legge 1 marzo 1986, n. 64, nella misura massima del 30 per cento.

13. Ai fini dei benefici previsti dalla legge 44 sull'imprenditoria giovanile, per le attività ricadenti nel territorio della Calabria, per i giovani residenti nella regione, l'età prevista in 29 anni per usufruire dei benefici della predetta legge è elevata a 35 anni.

ART. 8.

(Agevolazioni per le attività economiche nei vari settori produttivi).

1. È attribuito alla regione Calabria un contributo speciale di lire 626 miliardi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in ragione di lire 150 miliardi per l'anno 1988, di lire 157 miliardi per l'anno 1989 e di lire 319 miliardi per l'anno 1990 per effettuare i seguenti interventi nel rispetto della salvaguardia dell'ambiente e delle compatibilità ambientali:

a) concedere contributi integrativi a quelli previsti da leggi regionali nei settori dell'agricoltura, con particolare riguardo all'ammodernamento e allo sviluppo delle zone irrigue, dell'agriturismo e dell'acquacoltura, alla valorizzazione delle risorse termali e alla fornitura di servizi di sviluppo promozionale e commerciale nonché ai settori dell'artigianato tipico legato alle risorse, alla cultura, all'arte, alle tradizioni locali;

b) realizzare il potenziamento di strutture turistiche e sportive e delle strutture pubbliche di qualificazione professionale nel settore turistico-alberghiero, del patrimonio culturale, di proprietà degli enti locali e dei privati, sottoposto al vincolo della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni;

c) realizzare un sistema organico di approdi turistici e per la pesca;

d) finanziare i piani di insediamento produttivo comunali di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, comprese le destinazioni artigianali, commerciali e turistiche.

2. Per la realizzazione dei predetti interventi la regione Calabria definisce con legge regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ripartizione dei fondi di cui al comma 1 e stabilisce i criteri e le modalità per la concessione a soggetti pubblici e privati dei contributi. L'importo dei contributi in conto capitale, a valere sugli stanziamenti del comma 1, non può superare complessivamente, tenendo presenti quelli eventuali di altre norme nazionali, regionali o comunitarie:

a) il 75 per cento degli investimenti ammissibili per l'agricoltura, l'acquacoltura, l'idrotermalismo, il turismo, l'agriturismo e la fornitura di servizi di sviluppo promozionale e commerciale;

b) il 90 per cento per la cultura e lo sport e l'artigianato tipico.

3. L'individuazione degli approdi da realizzare, previsti alla lettera *c)* del comma 1, viene effettuata dal Ministero della marina mercantile, di intesa con il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del sistema di approdi nel Mezzogiorno e nel rispetto delle scelte ubicazionali indicate dalla regione Calabria. I Progetti sono sottoposti alla approvazione del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per tutta la durata dell'intervento l'intera regione Calabria è inserita nella delimitazione dei territori di cui all'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. A tal fine il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) apporta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie variazioni. Anche ai fini dell'applicazione della presente legge, il territorio della Calabria situato al di sopra dei 300 metri di altitudine è considerato comprensorio di bonifica montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, ed il territorio situato al di sotto del suddetto limite di altitudine è considerato comprensorio di bonifica integrale di 1ª categoria, ai sensi del regio-decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 9.

(Società per la promozione e lo sviluppo industriale).

1. La Società finanziaria regionale per la Calabria costituisce, nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una società per azioni con partecipazione minoritaria di soggetti pubblici o privati appartenenti ai settori industriali e del credito, con la finalità di promuovere lo sviluppo industriale nei settori della regione Calabria, e conseguentemente espandere e qualificare l'occupazione, attraverso:

a) la promozione di nuove imprese, privilegiando le imprese innovative, anche attraverso il coinvolgimento di imprese e capitali nazionali ed esteri; l'aumento di competitività delle imprese esistenti mediante innovazione tecnologica ed organizzativa;

b) la costituzione ed eventualmente la gestione di centri tecnologici e di servizi da inserire nelle aree industriali esistenti o da attrezzare; prestazione di assistenza tecnica ad imprenditori privati e pubblici; erogazione di servizi di informazione ed assistenza per l'accesso alle agevolazioni previste da leggi regionali e nazionali e da regolamenti o fondi comunitari; prestazione di assistenza per l'accesso al mercato finanziario; ogni altra forma di consulenza utile per favorire la modernizzazione del tessuto produttivo;

c) la realizzazione di progetti finalizzati al recupero produttivo degli impianti in crisi, previa verifica della relativa fattibilità, anche mediante operazioni di ristrutturazione o riconversione;

d) la realizzazione diretta o attraverso la costituzine di apposite società, di attività di *marketing* e commercializzazione, in Italia e all'estero, per ampliare i mercati delle imprese industriali; la definizione di *standard* di qualità e di marchi di qualità.

2. Oualora entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Società finanziaria regionale per la Calabria non provveda alla costituzione della società di cui al comma 1, a ciò deve provvedere la Società finanziaria meridionale SPA (FIME), entro i successivi novanta giorni.

3. Lo statuto della Società di cui al comma 1, deve prevedere che qualora per due anni consecutivi, a partire dal terzo dalla sua costituzione, la Società stessa registri perdite d'esercizio, gli amministratori decadono immediatamente e non sono più rielegibili. Deve inoltre prevedere la possibilità per la stessa Società di assumere partecipazioni di minoranza al capitale di rischio di società industriali localizzate in Calabria.

4. Per acquisire le quote di sua competenza del capitale sociale della Società di cui al comma 1, la regione Calabria conferisce alla Società finanziaria regionale della Calabria le somme di lire 40 miliardi per il 1988 e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Dette somme sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e destinate alla regione Calabria, ovvero alla FIME qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2.

ART. 10.

(Interventi nel settore della viabilità e dei trasporti).

1. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a finanziare con assoluta priorità, nel periodo 1988-1992, tutti gli interventi previsti, a favore della regione Calabria, nel piano decennale della viabilità di grande comunicazione, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 531 e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito dei finanziamenti autorizzati.

2. L'Ente ferrovie dello Stato è autorizzato a realizzare, con assoluta priorità nella regione Calabria a partire dall'entrata in vigore della presente legge, gli interventi previsti dai programmi appro-

vati e finanziati ai sensi della legislazione vigente, con particolare riferimento all'alta velocità del tratto Battipaglia-Reggio Calabria e all'ammodernamento, alla velocizzazione ed alla elettrificazione della linea ferroviara ionica anche mediante lo spostamento della sede ferroviaria e la costruzione di una tratta ferroviaria Gioia Tauro-Locri.

3. Il Ministro dei trasporti è autorizzato a finanziare, con priorità nell'ambito del programma di intervento delle ferrovie in regime di concessione ed in gestione commissariale governativa, con i fondi autorizzati per il settore nel quinquennio 1988-1992, il rinnovamento, l'ammodernamento ed il potenziamento dei servizi di trasporto esercitati per mezzo della gestione governativa delle ferrovie Calabro-Lucane, dando la precedenza alle opere interessanti i collegamenti delle città di Catanzaro e Cosenza a traffico urbano e suburbano.

4. Nell'ambito del Piano Generale dei Trasporti e dei relativi stanziamenti il Ministro dei trasporti è autorizzato a finanziare la realizzazione del progetto mirato sul sistema dei trasporti nell'area di Reggio Calabria con la somma di lire 50 miliardi nel 1988, 50 miliardi nel 1989 e 100 miliardi nel 1990.

5. Per la realizzazione delle opere di cui ai precedenti commi possono essere adottate le procedure di cui all'articolo 9 della legge 3 ottobre 1985, n. 526.

6. Gli interventi di cui al precedente articolo sono realizzati in conformità alle indicazioni contenute nel Piano Generale dei Trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986 pubblicato nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1986.

7. Il CIPE è impegnato a finanziare con la legge n. 64 del 1986 tutte le opere necessarie al completamento e alla polifunzionalità del porto di Gioia Tauro.

ART. 11.

(Società per la gestione dei porti).

(Soppresso).

ART. 12.

(Consorzio per l'attività di ricerca scientifica e tecnologica in Calabria).

1. È costituito un consorzio obbligatorio, avente personalità giuridica di diritto pubblico, per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella regione Calabria. La scelta del sito dell'insediamento, nonché le norme per eventuali ampliamenti, vengono definiti nello statuto del consorzio. Il consorzio è sottoposto alla vigilanza del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

2. Il consorzio è costituito fra le università della Calabria e la regione Calabria. Possono entrare a far parte del consorzio, dopo la sua costituzione, altri enti pubblici e privati che si impegnino a partecipare anche erogando contributi secondo le norme che saranno fissate nello statuto.

3. Il consorzio ha il compito di promuovere e adottare i provvedimenti occorrenti per la qualificazione e lo sviluppo, nel territorio della regione Calabria, di laboratori e istituti di ricerca scientifica e tecnologica a carattere applicativo e finalizzato, pubblici e privati, nazionali e comunitari, connessi con gli interessi economici e sociali del territorio.

4. Per il perseguimento dello scopo istituzionale, è attribuito al consorzio un fondo di dotazione di lire 60 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per il 1988 e di lire 40 miliardi per il 1989.

5. Al consorzio è altresì attribuita la somma di lire 39 miliardi in ragione di lire 3 mila milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, e di lire 30 mila milioni per gli anni dal 1991 al 1996, per il conferimento di borse di studio biennali per diplomati e laureati residenti nella regione Calabria da fruire anche all'estero. Il bando di concorso per le borse di studio che dovrà prevedere l'ammontare dell'assegno, la durata dei corsi, le aree di disciplina, i requisiti di ammis-

sione dei soggetti legittimati e i criteri per la formazione delle Commissioni giudicanti, è sottoposto alla approvazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è approvato il regolamento di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

ART. 13.

(Università e Scuola superiore della pubblica amministrazione).

1. È autorizzata la spesa di lire 100 miliardi a favore dell'Università degli Studi della Calabria per la realizzazione di opere inserite nel progetto generale in corso di realizzazione e per le spese di arredamenti e per attrezzature didattico-scientifiche, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 75 miliardi per il 1988 e di lire 25 miliardi per il 1989.

2. Per la realizzazione di nuove strutture e per le spese per arredamenti e per attrezzature didattico-scientifiche a favore dell'Università degli studi di Reggio Calabria, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 60 miliardi per il 1988, di lire 45 miliardi per il 1989 e di lire 45 miliardi per il 1990.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzate dalle predette università secondo le modalità stabilite dalla legge 6 marzo 1976 n. 50.

4. All'università degli studi della Calabria sono assegnati 100 posti di ricercatore universitario in ragione di 40 posti per il 1988 e 30 posti per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

5. Alla facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università statale della Calabria è attribuito un contingente straordinario di cinque posti di professore di ruolo di prima fascia e di cinque posti di professore di ruolo di seconda fascia, per lo sdoppiamento degli insegnamenti fondamentali.

6. All'università degli studi di Reggio Calabria sono assegnati 100 posti di ricercatore universitario in ragione di 40 posti per il 1988 e 30 posti per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

7. Limitatamente all'applicazione dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, le facoltà e i corsi di laurea delle Universita statali della Calabria e di Reggio Calabria sono equiparati alle facoltà ed ai corsi di laurea di nuova istituzione, per tutto il periodo di validità della presente legge.

8. Nell'ambito dei corsi di preparazione per il reclutamento, previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 12 settembre 1980, abrogato e sostituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 settembre 1985, n. 224, la sede di Reggio Calabria della Scuola superiore della pubblica amministrazione è designata all'organizzazione e allo svolgimento dei corsi diretti a coprire le vacanze di impiegati dei livelli settimo e superiori presso gli uffici dell'amministrazione dello Stato ubicati nelle regioni meridionali.

9. La sede stessa può anche provvedere, mediante accordi diretti con gli enti interessati, all'organizzazione e allo svolgimento di corsi di preparazione per il reclutamento di personale appartenente a ruoli delle regioni, province e comuni meridionali sulla base dei criteri e modalità fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, anche per le attività di cui al comma 7.

10. La sede di Reggio Calabria è designata a provvedere, altresì, all'organizzazione e allo svolgimento di corsi speciali per funzionari pubblici stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo.

ART. 14.

(Stazione sperimentale delle essenze e dei derivati dagli agrumi).

1. Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto luogotenenziale 20 giugno 1918, n. 2131, tra i settori industriali per i quali è preordinata la Stazione sperimentale delle essenze e dei derivati dagli agrumi sono da comprendersi anche i settori delle bevande e degli aromatizzanti, dei profumi e dei cosmetici.

2. Al fine di provvedere alla organizzazione, gestione ed ampliamento delle strutture ed attrezzature, è concesso alla stessa Stazione sperimentale un contributo straordinario di lire 1 miliardo per il 1988 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per le stesse finalità il numero degli sperimentatori, dei periti analisti e dei segretari della predetta Stazione sperimentale è elevato, rispettivamente, a quindici, a cinque e a tre. Gli oneri derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche relativi agli anni 1988, 1989 e 1990 gravano sullo stesso contributo straordinario e sono iscritti negli appositi capitoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativi al personale della Stazione sperimentale.

ART. 15.

(Finanziamenti agevolati per il settore abitativo).

1. Un consorzio tra istituti di credito operanti in Calabria, promosso dal Ministero del tesoro entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad assumere un prestito estero fino al controvalore massimo di lire 800 miliardi in quote annuali di lire 100 miliardi a decorrere dal 1988.

2. Su tale prestito è accordata la garanzia dello Stato per le variazioni, eccedenti il 10 per cento, intervenute sul tasso di cambio tra la data del pagamento della rata e quella della variazione in lire della valuta mutuata.

3. Il prestito di cui al presente articolo e le relative condizioni e modalità, sono autorizzati, su domanda del consorzio, con decreto del Ministro del tesoro.

4. L'Ufficio italiano dei cambi acquisisce la valuta mutuata dall'estero e provvede alla conversione in lire, su richiesta del consorzio, da prodursi in relazione alle effettive esigenze di pagamento.

5. Dalla data di conversione della valuta mutuata, che l'Ufficio italiano dei cambi e il consorzio comunicano telegraficamente al Ministero del tesoro, decorre la garanzia statale contro i rischi di cambio.

6. In relazione alla concessione della garanzia per il rischio di cambio di cui ai commi precedenti, il Ministero del tesoro si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi e i relativi rapporti sono disciplinati dalla normativa in vigore per l'attuazione della legge 9 dicembre 1977, n. 956.

7. Gli eventuali oneri derivanti dalla operatività della garanzia di cambio prevista dal presente articolo gravano sul capitolo n. 4529 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

8. Il consorzio di cui al comma 1 utilizza i fondi stessi per finanziare in Calabria, tramite gli sportelli bancari operanti nella regione, attività edilizie dirette alla ristrutturazione, alla riqualificazione, al consolidamento e all'adeguamento antisismico di immobili ed abitazioni in conformità delle norme urbanistiche e delle leggi vigenti, ricadenti nei centri storici. Tali finanziamenti avranno per oggetto quei comuni i cui piani di recupero siano stati approvati, con la seguente ripartizione: per il 50 per cento i comuni supe-

riori ai 50 mila abitanti, per il restante 50 per cento gli altri comuni secondo priorità definite dalla regione sulla base del particolare valore storico, culturale e paesaggistico o del particolare degrado.

9. I finanziamenti sono concessi a mezzo di mutui rimborsabili in dieci anni in ragione del 50 per cento dell'ammontare di ogni intervento, che complessivamente non potrà superare la spesa di 100 milioni di lire. I mutui medesimi possono essere agevolati dalla regione Calabria con un contributo del 50 per cento sull'ammontare degli interessi, sulla base della legislazione vigente in materia di edilizia agevolata. A tal fine sono concessi alla regione stessa contributi straordinari decennali di lire 7 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro negli anni dal 1988 al 1995.

10. Le banche interessate si assumono il rischio del buon fine delle singole operazioni e possono pretendere solo il rimborso dei costi, rinunciando a qualsiasi tipo di profitto. L'entità dei costi deve avere lo stesso valore per tutti gli istituti interessati ed è controllata dal Ministero del tesoro.

ART. 16.

(Contributi sugli interessi a favore di istituti di credito e capitalizzazione della società finanziaria regionale).

1. Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 49 miliardi, da destinare alla concessione di contributi sugli interessi, a favore degli istituti ed aziende di credito a medio termine ammessi ad operare, con il Mediocredito centrale, sui finanziamenti dagli stessi concessi ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, per l'acquisto di macchine utensili o di produzione che siano costruite od utilizzate da imprese localizzate nella regione Calabria.

2. L'intervento del Mediocredito centrale deve essere tale da consentire agli istituti ed aziende di credito predetti di praticare sui finanziamenti di cui al comma 1 un tasso di interesse agevolato di due punti percentuali inferiore a quello fissato dal Mediocredito centrale medesimo, ai sensi del terzo comma dell'articolo 26 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sulle stesse operazioni nei restanti territori del Mezzogiorno.

3. A tale fine sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro lire 19 miliardi nel 1988 e lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

4. È concesso alla regione Calabria un contributo speciale di lire 160 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per il 1988, lire 50 miliardi per il 1989 e lire 10 miliardi per il 1990 ai fini della costituzione del capitale della società finanziaria regionale.

ART. 17.

(Programma di interventi di adeguamento antisismico).

1. Per garantire una maggiore sicurezza, rispetto ad eventi sismici, degli edifici pubblici o di pubblica utilità adibiti ad uso pubblico, ivi compresi quelli per il culto, e di quelli privati di interesse storico ed artistico così definiti dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro per il coordinamento della protezione civile realizzano congiuntamente un programma di interventi, previo parere della regione Calabria da esprimersi, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla trasmissione degli atti, per una spesa complessiva di lire 290 miliardi, di cui lire 30 miliardi per l'anno 1988 e lire 130 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, a carico del Fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, che a tal fine, per gli anni predetti, è integrato, rispettivamente, con somme di pari importo.

2. Gli interventi che interessano edifici pubblici come definiti al comma 1 sono a totale carico della spesa prevista dallo stesso comma 1.

3. Per gli interventi in edifici privati indicati al comma 1 è concesso un contributo in conto capitale pari al 40 per cento dell'importo del progetto riconosciuto ammissibile.

ART. 17-*bis*.

1. L'EFIM è impegnata all'elaborazione ed alla realizzazione di un piano di adeguamento tecnologico ed organizzativo dell'OMECA di Reggio Calabria, funzionale alla domanda di nuovo materiale delle ferrovie dello Stato. L'Ente ferrovie dello Stato è tenuto ad attribuire adeguate quote di commesse ed altri interventi necessari per la realizzazione degli obiettivi definiti al comma precedente.

CAPO III

NORME PROCEDURALI, GENERALI E FINANZIARIE

ART. 18.

(Snellimento delle procedure).

1. Per tutte le opere e gli interventi previsti dalla presente legge, in ordine alle domande di concessione in materia urbanistica, valgono le seguenti norme:

a) qualora, entro 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non siano state comunicate le determinazioni dell'amministrazione comunale, l'organo regionale di controllo provvede alla nomina di apposito commissario che si pronunzia, al riguardo, entro i successivi 30 giorni;

b) nel caso che la concessione comunale sia subordinata ad adempimenti di uffici periferici e decentrati dell'amministrazione dello Stato, ivi comprese quelle autonome, decorsi 30 giorni dalla richiesta rivolta agli uffici stessi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

2. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati su aree dotate di strumenti urbanistici attuativi vigenti e approvati non anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765.

3. Per tutte le opere e gli interventi pubblici previsti nella presente legge, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, i pareri od atti autorizzativi comunque denominati previsti da leggi o regolamenti, se richiesti dai soggetti titolari dei relativi progetti, sono rilasciati dai rappresentanti degli organismi competenti nell'ambito di una apposita conferenza di servizi nella quale i pareri o gli atti medesimi, ove già adottati, possono pervenire anche per corrispondenza. La conferenza di servizio è indetta, entro 30 giorni dalla richiesta, dal prefetto della provincia in cui il progetto deve realizzarsi. Alle amministrazioni, enti od uffici che debbono rilasciare i pareri o gli atti di cui al presente comma è inviata copia della relazione e degli allegati di progetto necessari per l'esame, almeno trenta giorni prima della data della conferenza di servizio.

4. Per gli interventi dello Stato si applica la disposizione di cui all'articolo 57 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219.

ART. 19.

(Rinvio e coordinamento con le norme della legge 1° marzo 1986, n. 64, sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno).

1. Per quanto non previsto dalla presente legge e nel caso siano previste norme più favorevoli per gli interventi finanziati con le disponibilità di cui alla presente legge, si applicano le norme di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

ART. 20.

(Contributo speciale).

1. A favore della regione Calabria è concesso un contributo speciale di lire 350 miliardi per le spese sostenute durante l'anno 1987 per il perseguimento delle attività previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664.

2. L'erogazione della somma è subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87.

ART. 21.

1. In aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 24, commi 2 e 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunità montane e le unità sanitarie locali della regione Calabria possono procedere ad assunzioni di personale nei posti vacanti di organico, alla data di entrata in vigore dalla presente legge, con arrotondamento all'unità.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1, al fine di migliorare la qualità dei servizi e di riqualificare gli apparati burocratico-amministrativi devono predisporre, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i piani di ristrutturazione e di ampliamento delle rispettive piante organiche. In caso di inadempienza nel termine di cui sopra, provvederà ai relativi adempimenti il presidente della Giunta regionale entro il termine di 60 giorni dal realizzarsi dell'inadempienza. A tal fine è iscritta nello stato di previsione del ministero degli interni la somma di lire 30 miliardi a decorrere dal 1990. Il ministro degli interni, di concerto con il ministro del tesoro, approva il piano di riparto degli aumenti di organico nella misura di 1000 unità complessive. Gli enti interessati sono autorizzati a disporre le assunzioni solo dopo l'approvazione del piano di riparto e l'effettiva assegnazione della corrispondente dotazione finanziaria.

3. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo di 30 miliardi nell'anno 1990 si fa fronte a carico dello stanziamento previsto per il medesimo anno dall'articolo 22.

ART. 22.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.350 miliardi per l'anno 1988, in lire 950 miliardi per l'anno 1989 e in lire 1.000 miliardi per l'anno 1990, si provvede, quanto a lire 600 miliardi per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Interventi a favore della regione Calabria » e, quanto a lire 750 miliardi per l'anno 1988, a lire 950 miliardi per l'anno 1989 e a lire 1.000 miliardi per l'anno 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando il suddetto accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Signor presidente, il Comitato ristretto ha lavorato in un clima di grande serenità, esaminando tutti gli emendamenti presentati con spirito costruttivo, il che ha consentito di licenziare il testo sottoposto ora all'esame della Commissione. Solamente su due articoli non è stato possibile raggiungere un accordo: mi riferisco all'articolo 4, per quanto riguarda il reclutamento degli operatori forestali, ed all'articolo 14, relativamente alla richiesta di autonomia dell'università di Catanzaro. Sempre all'articolo 14, per la parte concernente la scuola superiore di pubblica amministrazione, si è riprodotto il testo governativo.

In conclusione, auspico lo svolgimento di un proficuo lavoro della Commissione in sede legislativa, al fine di arrivare ad una rapida approvazione del provvedimento, così come tutte le forze politiche hanno sollecitato.

PRESIDENTE Comunico che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I e XI.

Comunico, altresì, che l'VIII Commissione ha espresso, ai sensi dell'articolo 93, comma 3-*bis*, del regolamento, il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

l'articolo 1 sia sostituito dal seguente:

ART. 1.

1. La regione Calabria predispone entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e realizza per l'intero territorio regionale uno o più piani di bacino idrografico da coordinare con progetti regionali e con altri interventi statali e comunitari, da attuare con programmi triennali a decorrere dal 1988 e finalizzato alla conservazione e valorizzazione delle risorse naturali, con particolare riguardo alle zone interne, mediante l'esecuzione di interventi mirati a realizzare:

a) la tutela dell'ambiente naturale e conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale;

b) la salvaguardia, anche in senso qualitativo, e la regolamentazione dell'ambiente idrico nonché il migliore assetto idrogeologico dei bacini idrografici e delle falde acquifere in funzione della destinazione d'uso del territorio;

c) il consolidamento e il trasferimento degli abitati soggetti a fenomeni di dissesto idrogeologico e l'adeguamento antisismico di quelli individuati totalmente o parzialmente ad alto rischio.

2. La regione istituisce entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un comitato formato da rappresentanti regionali e dagli enti locali territorialmente competenti nonché un comitato tecnico costituito da funzionari designati dalla regione.

3. Il comitato tecnico provvede all'elaborazione del piano o dei piani di bacino che è adottato dalla regione e quindi trasmesso al ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

4. Il piano di bacino di cui al presente articolo ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificati e programmati gli interventi diretti a garantire la conservazione, la difesa e la valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque sulla base delle caratteristiche ambientali del territorio interessato.

5. Il piano di bacino individua le priorità degli interventi in relazione alla gravità del dissesto e del loro organico sviluppo nel tempo e contiene comunque:

a) il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico e delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali nonché dei vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, relativi al bacino;

b) l'individuazione e la quantificazione delle situazioni di degrado del sistema fisico in atto e potenziali nonché delle relative cause.

6. Le previsioni e le prescrizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di disposizioni dichiarate dallo stesso piano di bacino di tale efficacia.

7. Il piano o i piani di bacino ed i programmi triennali di attuazione sono approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il primo programma di attuazione è presentato contestualmente al piano o piani di bacino ed i successivi entro il 30 giugno di

ciascun anno. Entro la stessa data è presentato il rendiconto finanziario relativo all'anno precedente, corredato da una dettagliata relazione sui risultati conseguiti.

8. I programmi di attuazione sono predisposti dalla regione e articolano gli inteventi specifici, individuano i soggetti preposti alla loro attuazione, ne determinano le modalità ed i costi e stabiliscono i criteri di esecuzione, in relazione anche ad un contingente massimo di giornate lavorative da impiegare, nonché le varie fonti di finanziamento da utilizzare, destinando alle spese di investimento le economie determinatesi in conseguenza della progressiva diminuzione del numero degli operai idraulico-forestali iscritti negli elenchi di cui al decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442.

9. Per la redazione dei piano o dei piani di bacino e dei programmi di attuazione la regione può avvalersi, anche mediante convenzioni, del Corpo forestale dello Stato, degli uffici di altre amministrazioni pubbliche, dei consorzi di bonifica, degli enti pubblici, degli enti locali, degli istituti universitari della Calabria, di società specializzate in materia, nonché di liberi professionisti locali.

10. Le spese per la redazione del piano e dei programmi sono a carico dei contributo di cui all'articolo 5.

11. In caso di mancata presentazione, da parte della regione, del piano o dei piani di bacino e dei programmi nei termini indicati, alla predisposizione degli stessi provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno avvalendosi del Dipartimento per il Mezzogiorno.

12. Gli interventi di cui al presente articolo sono integrativi rispetto a quelli ordinari e straordinari previsti da altre leggi secondo gli indirizzi della programmazione economica nazionale.

13. Sono fatte salve le competenze del Ministero dei lavori pubblici in materia di opere idrauliche nei bacini a carattere interregionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1977, n. 354;

l'articolo 2 sia sostituito dal seguente:

ART. 2.

1. In attesa dell'approvazione del piano o dei piani di cui all'articolo 1 per la tutela e il risanamento ambientale, per l'incremento del patrimonio forestale, da collegare alla sua razionale utilizzazione, anche industriale, per il miglioramento e la trasformazione zootecnica, per la prevenzione contro gli incendi e la valorizzazione turistica, la regione redige entro 8 mesi dall'entrata in vigore uno o più programmi di tutela e valorizzazione, anche economica, dei territori, corredati dalla documentazione cartografica ed analitica delle consistenze produttive, che individuano, tra l'altro, le caratteristiche e l'efficacia delle coperture vegetali, gli obiettivi riproduttivi e di utilizzazione industriale, i mezzi finanziari occorrenti e gli strumenti attuativi e gestionali in maniera permanente. I programmi, per informazione, sono trasmessi al Ministero dell'ambiente.

2. La regione, con propria legge, stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure ed i soggetti per il coordinamento generale degli interventi forestali di conservazione, di gestione e di valorizzazione, anche economica e produttiva, del patrimonio boschivo regionale, utilizzando e qualificando il personale che attualmente opera nel settore forestale;

i commi 1 e 4 dell'articolo 11 del testo originario del disegno di legge siano sostituiti dai seguenti:

ART. 11.

1. Al fine di garantire celerità di realizzazione, l'ANAS provvede alla progettazione degli interventi previsti nella regione Calabria dal piano decennale per la viabilità di grande comunicazione.

2. L'articolo 9 della legge 3 ottobre 1985 è così modificato:

« 1. L'azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) è autorizzata ad affidare fino al 31 dicembre 1991 a trattativa privata a professionisti, istituti universitari o imprese specializzate, la compilazione di progetti di massima ed esecutivi, studi di fattibilità di impatto ambientale e redditività economica, ovvero i soli rilievi geotecnici, geognostici, geofisici e fotogrammetrici.

2. All'affidamento di cui al primo comma si procede previo parere del consiglio di amministrazione dell'ANAS, che sostituisce il prescritto parere del Consiglio di Stato.

3. L'ANAS è tenuto a realizzare nel periodo 1988-1995 gli interventi previsti per la regione Calabria nel piano decennale per la viabilità di grande comunicazione: hanno priorità gli interventi sulle strade statali nn. 18 e 106.

4. A fine di procedere alla riqualificazione ed ammodernamento dell'Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria onde adeguarla ai livelli di servizio indispensabili per una infrastruttura portante dei traffici nazionali e dell'itinerario internazionale E-45, gravitanti sul corridoio tirrenico, l'ANAS è autorizzata ad effettuare, entro diciotto mesi, direttamente e mediante l'apporto della Società concessionaria autostradale di rete, lo studio generale e la progettazione di massima degli interventi necessari per il conseguimento di sopradetti fini, a valere sulle disponibilità già autorizzate con la legge n. 910 del 1986. Con successivo provvedimento saranno definite le modalità, anche finanziarie, per la realizzazione e la gestione delle opere »;

(conseguentemente, i commi 2, 3 e 5 dell'articolo 11 divengono articolo 11-*bis*);

all'articolo 19, sia sostituita la parola: « urbanistica » con la seguente: « edilizia »;

all'articolo 19, comma 1, lettera *a*), sia sostituita la parola: « 90 » con la seguente: « 60 »;

all'articolo 19, comma 2, sia soppressa la parola: « attuativi ».

Devo osservare che si tratta di un parere tardivo: infatti, la nostra Commissione ha cominciato l'esame di questo provvedimento il 2 marzo di quest'anno, concludendo il 9 dello stesso mese, la discussione sulle linee generali.

RAFFAELE VALENSISE. Signor presidente, il relatore ha definito tardivo il parere inviato dalla Commissione ambiente; da parte mia manifesto il più profondo stupore per il modo con cui è stato espresso, perché la Commissione ambiente avrebbe dovuto seguire l'impianto del testo elaborato dal Comitato ristretto, e predisposto sulla base del disegno di legge n. 2052. Proprio per questo motivo eravamo convinti che, trattandosi di un testo proposto dal Governo, fosse coordinato con le norme basilari in materia di lavori pubblici. Oggi, invece, ci siamo accorti con stupore che ciò non è vero, per cui gli articoli 1 e 2 del testo del Comitato ristretto, che rappresentano i punti fondamentali dell'intero provvedimento, sono stati modificati, per non dire stravolti, dal parere espresso dall'VIII Commissione.

Protesto inoltre per il ritardo con cui tale parere è stato inviato alla nostra Commissione. Abbiamo peccato di ingenuità non intervenendo personalmente presso la Commissione ambiente per difendere il testo proposto dal Comitato ristretto. Non l'abbiamo fatto, e forse abbiamo sbagliato.

Desidero, tuttavia, avanzare una proposta concreta che non può essere che quella di una sospensione della seduta per valutare in maniera più approfondita la portata delle modifiche richieste dal parere.

Infine, non posso fare a meno di osservare che, dal punto di vista politico, un parere così penetrante, accurato ed insistente nei confronti di un provvedimento predisposto dagli uffici legislativi del Governo sembra aver l'effetto di un siluro,

piccolo o grande che sia, contro la celerità dei nostri lavori.

GIACOMO MANCINI. Mi sembra che il suggerimento giusto sia già arrivato. Aggiungo che se dovessimo accogliere passivamente il parere, commetteremmo un errore perché il testo del Comitato ristretto ha un carattere organico che non può essere stravolto e che non ci consente di ottemperare all'ingiunzione tardiva della Commissione ambiente.

Dal punto di vista politico, recepire il parere significherebbe non approvare la legge, e di ciò devono farsi carico la presidenza dell'VIII Commissione e la stessa Presidenza della Camera, per risolvere il conflitto in senso favorevole all'approvazione del provvedimento e non ad un rinvio *sine die*.

Già al Senato si è verificato un incidente, del resto prevedibile, con il decreto per Reggio Calabria.

In realtà, se si dovesse aggiungere qualcosa a questo provvedimento, bisognerebbe solo inserire la parte del decreto per Napoli riguardante la Calabria; ulteriori recepimenti mi sembrano difficilmente accettabili.

Il presidente potrà forse prendere contatto, mentre discuteremo il provvedimento, con il presidente della Commissione ambiente per cercare di superare questa difficoltà, facendo presente la nostra forte insistenza perché il progetto di legge venga rapidamente approvato.

ANDREA SERGIO GARAVINI. Se le osservazioni espresse circa la tardiva trasmissione del parere sono giuste, mi lasciano perplesso – potrei dire molto perplesso – le considerazioni sui rapporti tra le varie Commissioni.

Nel momento in cui viene varato un provvedimento di legge, occorre farsi carico di investire le Commissioni competenti, affinché diano il loro contributo per risolvere i problemi connessi alle materie di cui si occupano. Non è pensabile che la Commissione bilancio possa « requisire » l'intera materia nel momento in cui delibera su un progetto di legge molto complesso, dovendo piuttosto farsi carico delle opinioni delle altre Commissioni.

Nel caso in cui non sia possibile instaurare un rapporto di collaborazione tra le Commissioni (come in questo caso, forse per l'avvenuto cambio di presidenza), ci si deve preoccupare di raggiungere, all'interno di ogni gruppo parlamentare, la necessaria omogeneità di valutazione; noi vi abbiamo provveduto! Ci siamo anche preoccupati di verificare che il parere fosse espresso non da una maggioranza, ma dalla Commissione nel suo insieme, così da mettere la Commissione bilancio nella condizione di decidere, dato che il parere veniva espresso con il consenso di tutte le forze politiche.

GIACOMO MANCINI. Quando lei ha notificato a noi tutto questo? La sua parte politica era presente ai lavori del Comitato ristretto?

ANDREA SERGIO GARAVINI. Nel Comitato ristretto abbiamo assunto questo dato senza discuterlo, poiché esisteva da questo punto di vista un livello di competenza di cui bisognava tener conto.

Non so perché ci si preoccupi tanto del fatto che, in seguito ad una valutazione attenta, la Commissione competente abbia definito la materia, anche in considerazione dell'elaborazione legislativa cui si è giunti dopo il vaglio del testo al nostro esame.

Trattandosi di argomento complesso che rientra anche nella competenza della Commissione ambiente, credo si debba risolvere la questione con serenità. Direi dunque di procedere ad una sospensione per favorire un contatto tra le presidenze delle due Commissioni, in modo da avere piena contezza della situazione; qualora il parere espresso fosse valso ad introdurre nel testo un aggiornamento necessario rispetto alla legislazione in vigore, dovremmo ringraziare i componenti la Commissione ambiente per il contributo fornito.

GIUSEPPE CERUTTI. Nella mia qualità di relatore sul testo presso la Commissione ambiente, ritengo doveroso esprimere alcune considerazioni legate al parere assunto all'unanimità in quella sede.

Desidero anzitutto precisare che non vi è stata alcuna intenzione da parte della VIII Commissione di « insabbiare » o « silurare » il provvedimento. Poiché stavamo per approvare la legge sulla difesa del suolo, che interessa in modo particolare l'intero territorio calabrese, non potevamo non considerare alcune procedure fondamentali e, soprattutto, ignorare che quella normativa preveda ingenti finanziamenti: questi non potrebbero essere destinati alla Calabria, qualora non venissero eseguiti alcuni atti fondamentali.

Abbiamo, quindi, inserito nel parere il riferimento al piano di bacino, alla quota spettante per considerazioni generali ed anche particolari di ulteriori interventi da realizzare in linea con la legge di difesa del suolo. Per non rallentare la realizzazione sollecita di alcuni investimenti, si è utilizzato l'articolo 2, il quale ripete, al secondo comma, quanto contenuto nel disegno di legge, intendendosi procedere ad interventi di forestazione ed a quant'altro si renda necessario, in questo momento, per la Calabria. Per quanto riguarda il settore delle strade, abbiamo svolto una ricerca sulla situazione riguardante i progetti, gli investimenti e via dicendo, al fine di assicurare alle infrastrutture viarie quella priorità ritenuta fondamentale per sviluppare un discorso di riequilibrio e di rilancio economico.

Questi temi hanno ispirato l'attività della Commissione, la quale ha svolto, seppure con ritardo – e di questo mi scuso – un lavoro positivo, per offrire alla Calabria una legislazione veramente adeguata.

ANNA MARIA NUCCI MAURO. Quando ci troviamo di fronte a queste situazioni, avvertiamo quanto pesi sulla nostra attività la mancanza di un coordinamento razionale tra l'attività delle Commissioni.

In ogni caso, anche se il parere espresso dalla Commissione ambiente è vincolante, non è immodificabile, per cui sussiste la possibilità per le due Commissioni di incontrarsi e verificare l'impianto originale del testo, che – desidero sottolinearlo – è di provenienza governativa e non frutto di un'iniziativa parlamentare; non nasce dunque dalla fantasia slegata e rapsodica di un singolo deputato, ma dall'attività razionale di un organo che dovrebbe avere ben presente la legislazione dei diversi comparti.

Credo che, sospendendo brevemente la seduta, avremo la possibilità di giungere con i colleghi della Commissione ambiente alla stesura di un parere, nel quale siano recepiti nuovi elementi cognitivi.

Un collega precedentemente intervenuto sottolineava l'espressione unanime del parere; in proposito, va sottolineato che anche il Comitato ristretto ha adottato le sue decisioni all'unanimità. Come ha sottolineato il relatore, abbiamo operato in un clima di grande serenità, esaminando con spirito aperto tutti gli emendamenti e le situazioni prospettate.

Mi sembra strano che poi in Commissione gli stessi partiti si comportino diversamente. Occorrerebbe discutere sul merito, oltre che sul metodo!

Concludendo, ritengo sia opportuno – lo ribadisco nuovamente – aggiornare i nostri lavori per dar modo alle Commissioni bilancio e ambiente di incontrarsi e procedere alla riformulazione del parere, alla luce dei nuovi elementi cognitivi.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Signor presidente, ritengo che occorra non solo sdrammatizzare la situazione, ma anche cercare di trarre dal parere espresso dalla Commissione ambiente qualche elemento costruttivo. Non c'è dubbio, infatti, che, sebbene tardivo, esso approfondisce – come ha sottolineato il collega Cerutti nel suo intervento – taluni aspetti, alla luce delle norme sulla difesa del suolo in via di approvazione presso l'VIII Commissione.

Pertanto, ritengo necessario un aggiornamento dei lavori per agevolare un confronto con la Commissione ambiente (tra l'altro, desidero sottolineare come l'arti-

colo 1, licenziato dal Comitato ristretto, riproduca in larga parte il testo governativo).

Credo possano essere recepite le osservazioni concernenti gli interventi per la viabilità.

PRESIDENTE. Comunico ai colleghi che ho prevveduto ad informare il presidente della nostra Commissione di ciò che sta avvenendo e dei suggerimenti emersi nel corso del dibattito. L'onorevole Cristofori si è dichiarato disponibile a contatti con il presidente della Commissione ambiente: allo stato, quindi, un aggiornamento è irrinunciabile.

ANDREA SERGIO GARAVINI. Nel frattempo, proporrei di procedere nell'esame degli articoli non afferenti al parere della Commissione ambiente.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Onorevole Garavini, non è possibile: gli articoli 1 e 2, così come riformulati dall'VIII Commissione, incidono fortemente sulla restante parte del testo.

SERGIO DE JULIO. Signor presidente, non mi pare che l'ingente mole di emendamenti vada nella direzione di una rapida approvazione del provvedimento, peraltro sollecitato da diverse forze politiche.

Per il prosieguo dei lavori della Commissione, pertanto, vorrei che fosse chiarito quali di questi emendamenti dovranno essere esaminati.

CARMELO PUJIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor presidente, sono favorevole ad un aggiornamento dei lavori. Tuttavia, vorrei sottolineare che al fine di giungere celermente all'approvazione del provvedimento al nostro esame, sarebbe opportuna una preventiva valutazione, da parte dei gruppi, degli emendamenti da mantenere rispetto al testo del Comitato ristretto, sui quali il Governo dovrà esprimere il proprio parere.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta, da tenersi possibilmente entro la giornata odierna.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO